

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Udine

COMUNE DI TARVISIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI PUBBLICA FOGNATURA**

D.Lgs. 11 Maggio 1999, n° 152 e successive modifiche o integrazioni

Legge Regionale 15 maggio 2002, n° 13

Legge 5 Gennaio 1994, n° 36

Decreto Presidente Giunta Regionale, 23 Agosto 1982, n° 0384/Pres.

Delibera Comitato Interministeriale, 04 Febbraio 1977

INDICE

✓ PARTE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Terminologia

Art. 3 – Classificazione delle utenze

Art. 3 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

Art. 6 – Spese per il rilascio dell'autorizzazione

✓ PARTE II: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 7 – Scarichi di acque reflue domestiche

Art. 8 – Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

Art. 9 – Scarichi di acque reflue industriali

Art. 10 – Scarichi di acque meteoriche

Art. 11 – Scarichi di acque di raffreddamento

Art. 12 – Scarichi ammessi sotto condizione

Art. 13 – Scarichi tassativamente vietati nella rete fognaria

Art. 14 – Norme aggiuntive di sicurezza

✓ PARTE III: NORME PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 15 – Allacciamenti in sede stradale

Art. 16 – Riparazione di tubazioni in sede stradale

Art. 17 – Allacciamenti a carico dell'ente gestore

Art. 18 – Allacciamenti di scarichi industriali

Art. 19 – Criteri di allacciamento per fognature separate

Art. 20 – Predisposizione di imbocchi nella rete fognaria

Art. 21 – Ventilazione dei collettori fognari

Art. 22 – Prescrizioni edilizie

Art. 23 – Scarichi sotto il livello dell'asse orizzontale della rete fognaria

Art. 24 – Servitù di acquedotto

Art. 25 – Strade private

Art. 26 – Manutenzione delle opere di allacciamento

Art. 27 – Impianti di trattamento oli e grassi

Art. 28 – Visita tecnica

✓ *PARTE IV: PROCEDURE PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI*

Art. 29 – Domanda unica di allacciamento/scarico di acque reflue domestiche o assimilate a domestiche

Art. 30 – Domanda di allacciamento e domanda di scarico di acque reflue industriali

Art. 31 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 32 – Autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria

Art. 33 – Limite dell'autorizzazione allo scarico

Art. 34 – Variazione negli insediamenti

Art. 35 – Cessazione di uno scarico

Art. 36 – Negazione e revoca dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria

Art. 37 – Approvvigionamento idrico diverso dall'acquedotto

✓ *PARTE V: ISPEZIONI E CONTROLLI*

Art. 38 – Autorità preposta ai controlli

Art. 39 – Ispezioni e controlli

Art. 40 – Controlli qualitativi degli scarichi

✓ *PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 41 – Norma di rinvio

Art. 42 – Abrogazione disposizioni precedenti

Art. 43 – Revisioni ed aggiornamenti

PARTE I

***- Art. 1 -
Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue prodotte da insediamenti di qualunque tipo, ricadenti nell'area del **Comune di Tarvisio (UD)**. Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, sia per l'Ente Gestore, sia per gli utenti, anche a seguito di eventuali future estensioni delle reti.
2. Esso ha lo scopo di:
 - Regolamentare i rapporti tra gli Utenti, l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore della fognatura, se diverso dall'Amministrazione Comunale;
 - Stabilire i termini di sussistenza dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria e le norme tecniche di allacciamento;
 - Stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti e per quelli che fanno richiesta di rinnovo;
 - I limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante;
 - Le modalità di controllo degli scarichi ed i limiti di accettabilità in fognatura;
 - Stabilire le sanzioni amministrative.
3. Il presente regolamento non riguarda gli scarichi aventi recapito differente dalla rete fognaria. Tale tipo di scarichi vengono normati dalle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico.

- Art. 2 - Terminologia

Nel presente regolamento è usata la seguente terminologia tecnica (Decreto Legislativo n° 152/99 e successive modifiche o integrazioni):

- *Abitante Equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (B.O.D.₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

- *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

- *Acque di raffreddamento*: Acque utilizzate esclusivamente da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti, che non subiscono processi chimici o di contaminazione.

- *Acque di processo*: Acque reflue provenienti dai cicli di lavorazione di un insediamento produttivo.

- *Agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

- *Autorità d'ambito*: la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 5 gennaio 1994, n° 36;

- *Ente Gestore*: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n° 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;

- *Fanghi*: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- *Inquinamento*: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle

risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

- *Rete fognaria*: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

- *Fognature Separate*: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

- *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40 del Decreto Legislativo n° 152/99;

- *Acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

- *Trattamento appropriato*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 152/99;

- *Trattamento primario*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD₅ delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotto almeno del 50%;

- *Trattamento secondario*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n° 152/99;

- *Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n° 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

- *Zone vulnerabili*: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

- *Impianto di depurazione*: impianto per il trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza.

- Art. 3 -

Classificazione delle utenze

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/1999, gli scarichi sono così classificati:

- a) Scarichi di acque reflue domestiche;
- b) Scarichi di acque reflue industriali;

2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) Imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 al D.Lgs. n° 152/99;

- c) Imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) Impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) Aveni caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (Legge Regionale 15 maggio 2002, n° 13).

- Art. 4 -

Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di qualsiasi insediamento;
 - b) Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura per insediamenti domestici e assimilati ai domestici;
 - c) Il controllo di tutte le utenze allacciate alla rete fognaria pubblica;
 - d) Il controllo delle utenze domestiche ed assimilate a domestiche non allacciate alla rete fognaria pubblica;
 - e) La determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature che recapitano nell'impianto centralizzato;
 - f) La determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità di scarichi in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura;
 - g) La definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - h) La gestione delle opere comunali.

- Art. 5 -

Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1. Tutte le acque di scarico, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, una via o uno spazio pubblico, percorso da una rete fognaria, devono essere in essa recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi articoli del presente regolamento.
2. L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, sia esso il pozzetto di prelievo, realizzato dall'Ente Gestore, per le nuove fognature, oppure il punto di allacciamento alla condotta, indicato dai tecnici preposti, per le fognature esistenti, non supera ***50 (cinquanta) metri per gli insediamenti di tipo residenziale*** ed ***100 (cento) metri per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali***.

3. L'Ente stesso stabilirà eventuale deroga a quanto prescritto (50 o 100 metri), previa formale e motivata domanda degli interessati sostenuta da provate motivazioni tecniche o di procedura amministrativa.
4. L'Ente preposto alla gestione comunica ai titolari degli scarichi, situati nel territorio del Comune di competenza, il previsto obbligo di allacciamento con le modalità ed i tempi di esecuzione, fatta salva la possibilità, da parte degli interessati, di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto.
5. La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'apposito avviso.
6. L'allacciamento al pozzetto di prelievo, se predisposto, dovrà essere realizzato secondo i tempi tecnici concordati con l'Amministrazione Comunale o con l'Ente Gestore.
7. Scaduti i termini prescritti, concordati al comma 6, l'autorizzazione si intende revocata.

- Art. 6 -
Spese per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. n° 152/99, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei titolari dei singoli scarichi di acque reflue.
2. L'Amministrazione Comunale determina, con proprio atto deliberativo, da adottarsi entro ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, l'importo che il richiedente, titolare di scarico, è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non deliberi entro la suddetta data rimarranno validi gli importi in vigore.

PARTE II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 7 -
Scarichi di acque reflue domestiche

1. Gli scarichi, nelle reti fognarie, di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale sono sempre ammessi purché osservino le norme e le prescrizioni inserite nel presente regolamento.
2. Per quanto concerne le caratteristiche dei suddetti scarichi, la loro conformità si presuppone di norma osservata, per cui i controlli e gli accertamenti verranno effettuati in casi di particolare e ritenuta necessità a giudizio dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente Gestore.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. n° 152/99.

- Art. 8 -
Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque domestiche, poiché *presentano caratteristiche qualitative equivalenti*, provenienti da insediamenti diversi dai residenziali, che recapitano nella rete fognaria, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale prescriverà eventuali e necessarie opere di pretrattamento e/o di trattamento, prima del recapito nella rete fognaria, al fine di salvaguardare le tubazioni ed il regolare funzionamento dell'impianto di trattamento finale.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. n° 152/99.

- Art. 9 -
Scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da stabilimenti industriali che recapitano nella rete fognaria sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Tutti gli scarichi provenienti dagli stabilimenti industriali, allacciati alla rete fognaria, dovranno rispettare i valori-limite qualitativi imposti dalla tabella RIF allegata al presente regolamento. Tali scarichi immessi nella rete fognaria dovranno avere caratteristiche tali da poter essere trattati dall'impianto di trattamento finale. In caso contrario gli stessi scarichi dovranno essere dotati di propri appositi impianti di trattamento prima del loro allacciamento alla rete fognaria per consentire allo scarico del depuratore finale, al servizio della fognatura, il rispetto dei valori-limite di emissione.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà al controllo dei complessi produttivi, per quanto attiene l'osservanza delle norme del presente regolamento, riservandosi di prescrivere eventuali opere di pretrattamento, di trattamento, e/o di quant'altro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento finale.

4. L'Amministrazione Comunale per i nuovi scarichi di acque reflue industriali, può rilasciare, prima dell'autorizzazione definitiva, un *permesso temporaneo* per permettere l'allineamento ai valori limite di emissione previsti dal presente regolamento.
5. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D. Lgs. n° 152/99, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
6. Possono essere imposti trattamenti particolari, anche per scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui ai nn. 2 (*cadmio*), 4 (*cromo esavalente*), 5 (*mercurio*), 12 (*idrocarburi di origine petrolifera persistenti*),* 12 *bis* (idrocarburi di origine petrolifera non persistenti), 15 (*composti organici alogenati, compresi i pesticidi clorurati*) e 16 (*pesticidi fosforati*) della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. n° 152/99 così come modificata dal D.M. 367 /03 art.3 comma2 indipendentemente dalle caratteristiche dell'effluente complessivo, qualora tali scarichi contengano sostanze particolarmente inquinanti di cui si prevede la limitata presenza nello scarico.
7. Tutti gli scarichi industriali, anche facenti parte di un unico insediamento, recapitanti nella rete fognaria, devono essere muniti di singola autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
8. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. ***L'autorizzazione allo scarico è valida per 4 (quattro anni) dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo (art. 45, comma 7, D.Lgs. n° 152/99).*** Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
9. Il titolare dello scarico industriale è responsabile, verso l'Ente Gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza di quanto scaricato.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. n° 152/99.

- Art. 10 -
Scarichi di acque meteoriche

1. Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, che non presentano contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc...), devono:
 - in caso di fognature separate, essere allacciate nell'apposita fognatura di rete acque meteoriche;
 - in caso di fognatura mista essere smaltite in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità, essere allacciate alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa, sentito il parere dell'Ente Gestore.
2. Al fine di limitare il carico idraulico delle condotte fognarie ed evitare tracimazioni in occasione di violente precipitazioni, si riserva la facoltà di individuare corpi ricettori diversi e prescrivere forme di scarico autonomo, anche parziale, delle acque meteoriche stesse, per le utenze già allacciate alla rete o nei casi in cui è ammesso lo scarico in fognatura ai sensi del comma 1, nonché di prescrivere alle utenze di qualsiasi tipo, già allacciate o da allacciare alla rete fognaria anche in sede di nulla osta all'allacciamento, l'installazione di specifici dispositivi antiriflusso.

3. Per gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (piazzali, cortili, parcheggi, ecc.) di particolari stabilimenti (lavorazioni o riparazioni meccaniche, attività di stoccaggio e distribuzione carburanti ed oli combustibili e comunque per i casi in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario) nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte, possono essere imposti, prima del loro recapito nella rete fognaria, opportuni pretrattamenti e/o impianti di trattamento appositamente dimensionati.
4. Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque meteoriche di *prima pioggia* quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Per il calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a:

α_1	= 0,90	per zone con elevata densità costruttiva
α_2	= 0,60	per zone con media densità costruttiva
α_3	= 0,20	per zone con ridotta densità costruttiva
α_4	= 0,10	per aree non edificabili (giardini, parchi, ...)
α_5	= 0	per superfici non battute, terre coltivate

Calcolo delle acque meteoriche di "prima pioggia":

$$(1) \quad V = (S_1 \times \alpha_1 + S_2 \times \alpha_2 + S_3 \times \alpha_3 + S_4 \times \alpha_4 + S_5 \times \alpha_5) \times 0,005$$

$$(2) \quad Q = (S_1 \times \alpha_1 + S_2 \times \alpha_2 + S_3 \times \alpha_3 + S_4 \times \alpha_4 + S_5 \times \alpha_5) \times 0,0056$$

Dove:

S_1	= Superficie scolante impermeabile (mq)
S_2	= Superficie scolante permeabile (mq)
α_4	= Coefficiente di afflusso
V	= Volume acque di prima pioggia (mc)
Q	= Portata (l/sec)

5. Per il dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque di cui al presente articolo (sedimentazione, disoleatura, ...) potranno essere comunque adottati anche criteri più restrittivi (es. metodo DIN 1999 semplificato).
6. Gli scarichi di acque meteoriche esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono autorizzati purché gli allacciamenti alla rete fognaria siano stati realizzati in conformità alle norme tecniche riportate nell'Allegato Tecnico, salvo la possibilità dell'Amministrazione Comunale di prescrivere i pretrattamenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. Tutti i nuovi allacciamenti di scarichi di acque meteoriche sono soggetti a specifico nulla osta allo scarico per l'ammissione al servizio.
8. I titolari di stabilimenti industriali devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di dilavamento delle relative superfici impermeabilizzate possano trasportare, per trascinarsi o solubilizzazione, nella rete fognaria residui di processo o di lavorazione.

- Art. 11 -
Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque usate per il raffreddamento impianti potranno essere scaricate in fognatura, sentito il parere dell'Ente Gestore, esclusivamente a fronte della dimostrazione dell'impossibilità tecnologica, o della non sostenibilità economica, della realizzazione di cicli chiusi, adottando le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre i consumi ed incrementare il riciclo ed il riutilizzo della risorsa idrica.
2. Potrà essere istituita una convenzione, concordata con l'Ente Gestore, per far fronte ad eventuali emergenze dovute a variazioni quantitative delle acque di raffreddamento scaricate in fognatura. Per arginare tali emergenze potrà essere prescritto, in sede di convenzione, l'obbligo di attivare un by-pass.
3. Qualora la realizzazione dei cicli chiusi, di cui al precedente comma 1, risulti concretamente non attuabile, le acque usate esclusivamente per il raffreddamento di materie rientranti nel ciclo produttivo, nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella RIF allegata, potranno essere scaricate con gli stessi metodi previsti nel precedente art. 9 nel rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.
4. Le acque destinate esclusivamente al raffreddamento tramite scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti, tali da non subire alcuna contaminazione da parte di sostanze estranee né alcuna variazione della loro composizione, possono essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti nel precedente art. 10, nel rispetto del parametro "Temperatura", di cui alla tabella RIF allegata.
5. Dovrà essere comunque predisposto l'apposito pozzetto d'ispezione per consentire, all'Amministrazione Comunale ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.

- Art. 12 -
Scarichi ammessi sotto condizione

1. L'Amministrazione Comunale, per superare particolari situazioni di riconosciuta e seria difficoltà, può, sentito il parere dell'Ente Gestore, rilasciare *permessi temporanei*, anche in parziale deroga al presente regolamento, subordinati alla stipula di apposite convenzioni con il titolare dello scarico.
2. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un'indagine volta a determinare e quantificare i costi e gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione Comunale dovrà sopportare, in quanto gestore dei servizi di fognatura e di depurazione. Inoltre l'indagine dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, l'effluente finale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane rispetti i valori-limite di emissione richiesti.
3. Il *permesso temporaneo* e la relativa convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell'affluente all'impianto di trattamento delle acque reflue, a causa delle immissioni così autorizzate, risultino difformi dalle previsioni progettuali dell'impianto stesso.

- Art. 13 -
Scarichi tassativamente vietati nella rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue allacciati alla rete fognaria, servita da impianto di trattamento appropriato, devono essere, innanzitutto, conformi ai valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
2. A semplice titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano qui di seguito alcune sostanze la cui immissione nella pubblica fognatura è tassativamente vietata:
 - a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) Qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) Sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) Lo scarico di qualunque sostanza solida o liquida, fango o liquame che sia riconducibile alla classificazione di rifiuto secondo il Decreto Legislativo n° 22/97, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - h) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
 - i) Sostanze coloranti non biodegradabili biologicamente.

- Art. 14 -
Norme Aggiuntive di sicurezza

1. Qualora insorgano, sia pure a causa di scarichi di acque reflue debitamente autorizzati, condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, l'Amministrazione Comunale adotterà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, anche imponendo, a tale scopo, restrizioni maggiori di quelle previste nell'autorizzazione.

PARTE III

NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

- Art. 15 -
Allacciamenti in sede stradale

1. E' vietata ai privati la manomissione del suolo pubblico e delle condotte pubbliche sotterranee.
2. I lavori per gli allacciamenti alla rete fognaria, in sede stradale e nei marciapiedi, vengono eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, a seguito di formale domanda del titolare interessato.
3. L'Amministrazione Comunale, in particolari e specifici casi, può autorizzare direttamente il titolare interessato ad eseguire i lavori di allacciamento, a seguito di formale domanda e di versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma stabilita a garanzia dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori previsti.
4. La sede stradale ed il manto bituminoso, manomessi per l'esercizio delle opere di cui sopra, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento.
5. Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

- Art. 16 -
Riparazione di tubazioni in sede stradale

1. Tutte le riparazioni e/o gli interventi, necessari a garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguiti dall'Ente gestore delle opere, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
2. In casi speciali e fino a quando l'Amministrazione non potrà assicurare l'intervento diretto con una squadra di operai, o indiretto, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire in proprio i lavori di riatto.
3. Qualora, durante le operazioni di riparazione, si constatasse che i danni siano dovuti a rotture, manomissioni, trascuratezza e/o cattivo uso dei manufatti da parte degli utenti, anche a causa di trasgressione ai regolamenti e/o l'immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti e/o delle opere allo stato primitivo, nonché i costi per le visite tecniche ed i sopralluoghi, saranno a carico del proprietario dell'insediamento interessato.
4. Le reti di acque reflue interne alla proprietà, distinte tra loro, verranno allacciate alla rete fognaria, previa verifica della loro idoneità, anche con eventuale controllo delle caratteristiche qualitative degli scarichi, a cura e spese degli interessati.

- Art. 17 -

Allacciamenti a carico dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore si assume l'onere di ripristinare, se necessario, tutti gli allacciamenti di scarichi di acque reflue ogni qualvolta vengano sostituiti e/o riparati tratti di collettori stradali.
2. I titolari di scarichi di acque reflue, provenienti dagli insediamenti interessati, devono essere opportunamente preavvisati ed invitati a fornire per tempo tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l'ubicazione degli allacciamenti.

- Art. 18 -

Allacciamenti di scarichi industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere allacciati alla rete fognaria con tubazione, distinta da tutte le altre, dotate di due pozzetti di controllo, uno ubicato sulla proprietà privata e l'altro sul suolo pubblico, o comunque all'esterno della recinzione ed in posizione di agevole accessibilità, idonei alle ispezioni ed ai prelievi da parte delle Autorità competenti al controllo.

- Art. 19 -

Criteri di allacciamento per fognature separate

1. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono, per alcun motivo, essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche; pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca.

- Art. 20 -

Predisposizione di imbocchi nella rete fognaria

1. Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale costruisca, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per gli insediamenti esistenti, o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale; gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

- Art. 21 -
Ventilazione dei collettori fognari

1. Allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti d'ispezione ubicati in zone non abitate ed il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque reflue (sfiati), oltre la copertura, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza ed in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno.
2. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo ai piedi delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere quanto delle acque meteoriche.
3. L'Amministrazione Comunale autorizzerà di norma l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede), in presenza di attici, di terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti dagli sfiati delle colonne di scarico.

- Art. 22 -
Prescrizioni edilizie

1. Le reti fognarie interne ai lotti di proprietà, compresi i manufatti e gli eventuali impianti di trattamento, sono soggette anche alle disposizioni del regolamento edilizio e del Codice Civile, in quanto opere igienico-sanitarie.
2. La realizzazione delle reti fognarie interne, nell'ambito di più generali interventi edilizi sugli immobili è regolata da un parere che l'Ente Gestore potrà chiedere all'Ufficio consortile preposto prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.

- Art. 23 -
Scarichi sotto il livello dell'asse orizzontale della rete fognaria

1. Nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, potrà avere la bocca di emissione ad un livello inferiore all'asse orizzontale del collettore fognario. I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi causa gli scarichi a livello inferiore all'asse orizzontale del collettore fognario saranno comunque a carico del titolare dello scarico.
2. L'Amministrazione Comunale potrà consentire deroghe a richiesta degli interessati e sotto la loro responsabilità.

- Art. 24 -
Servitù di acquedotto

1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria, se non attraversando l'altrui proprietà, potrà richiedere all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di passaggio di scarico coattivo a norma del Codice Civile.

- Art. 25 -
Strade private

1. I collettori fognari a servizio di strade private devono essere collegati, qualora sussista la possibilità, alla rete fognaria a cura e spese dei titolari dello scarico.
2. Per quanto concerne le modalità operative vale quanto prescritto dal presente regolamento, previa presentazione all'Amministrazione Comunale del relativo progetto per la necessaria approvazione ed autorizzazione allo scarico.

- Art. 26 -
Manutenzione delle opere di allacciamento

1. La manutenzione e la pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti connessi, sono invece affidate al proprietario, o ai proprietari in solido tra loro, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

- Art. 27 -
Impianti di trattamento Oli e Grassi

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella rete fognaria. Tali apparati, che devono essere approvati dall'Ente Gestore, sono necessari anche per il trattamento di tutti quegli scarichi che contengono materiali sedimentabili e/o corpi leggeri galleggianti in quantità rilevante. Rientrano tra questi gli scarichi provenienti da stazioni di servizio, caseifici, officine meccaniche, distributori di carburante, stazioni di lavaggio auto, ristoranti, pizzerie, e simili.

- Art. 28 -
Visita tecnica

1. Ultimati i lavori della rete fognaria interna, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni al servizio degli insediamenti, di qualsiasi tipo essi siano, l'Amministrazione Comunale farà effettuare, da tecnici propri o incaricati, su richiesta ed a carico degli interessati, una visita tecnica per accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
2. In ogni caso, gli interessati dovranno far pervenire formali domande di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico in base alle procedure previste nel successivo "Allegato Tecnico" del presente regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di far effettuare, da un tecnico esperto incaricato, visite tecniche alle canalizzazioni interne esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.
4. Qualora, a seguito della visita tecnica, fossero imposte particolari prescrizioni se ne dovrà verificare l'osservanza con successive ispezioni.

PARTE IV

PROCEDURE PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 29 -

Domanda unica di allacciamento/scarico di acque reflue domestiche o assimilate a domestiche

1. I titolari di insediamenti che producono scarichi del tipo domestico o assimilato al domestico, per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico nella rete fognaria dovranno inoltrare specifica unica domanda, in carta legale o resa legale, all'Amministrazione Comunale, sulla base del modello indicato nell'Allegato Tecnico.

- Art. 30 -

Domanda di allacciamento e domanda di scarico di acque reflue industriali

Domanda di allacciamento

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento nella rete fognaria, i titolari degli scarichi provenienti da stabilimenti industriali dovranno inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale, redatta in carta legale o resa legale, sulla base del modello riportato nell'Allegato Tecnico.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere al titolare dello scarico ulteriori dati a completamento di quanto allegato alla domanda principale e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria. L'accettazione della domanda di allacciamento è subordinata al versamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo.

Domanda di scarico

4. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue provenienti da stabilimenti industriali, dovranno inoltrare domanda, redatta in carta legale o resa legale, sulla base del modello riportato nell'Allegato Tecnico.

- Art. 31 -

Rilascio delle autorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e quant'altro riterrà necessario per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
2. Terminata l'istruttoria, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente, verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico con allegate le prescrizioni del caso.

Scarichi domestici:

3. Ai titolari di scarichi di tipo domestico verrà rilasciata una autorizzazione d'ufficio. Tale autorizzazione avrà validità definitiva, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

Scarichi assimilati ai domestici:

4. Ai titolari di scarichi del tipo assimilato al domestico verrà rilasciata una autorizzazione con durata quadriennale, rinnovabile tacitamente qualora non siano intervenute modifiche allo scarico medesimo, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
5. I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare, con particolare divieto di scarico di reflui la cui composizione sia incompatibile con quella delle acque reflue domestiche.

Scarichi industriali:

6. Ai titolari di scarichi di tipo industriale verrà rilasciata una autorizzazione con durata quadriennale.
I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare.

- Art. 32 -

Autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria

1. Le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, siano esse provvisorie o definitive, vengono rilasciate, per ogni singolo scarico, nella persona del titolare o legale rappresentante dell'attività svolta presso l'insediamento stesso, che si assume ogni onere conseguente.
2. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta in qualsiasi momento all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'Amministrazione Comunale, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, od all'utilizzo del collettore, che potessero comportare danni a persone o cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione.

- Art. 33 -

Limite dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione a scaricare nella rete fognaria si limita allo stabile o agli stabili per i quali viene richiesta e per quella consistenza di essi che risulta dai documenti depositati presso la sede comunale.
2. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi, tanto meno gli stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto la specifica autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione tecnica.

- Art. 34 -

Variazione negli insediamenti

1. I titolari di scarichi di acque reflue dovranno:

- a) Chiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla notifica del provvedimento autorizzativo, l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente (art. 45 D.Lgs 152/99), e/o trasferimento in altro luogo;
 - b) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla notifica del provvedimento autorizzativo, vengano apportate modifiche al ciclo tecnologico, tali da comportare variazioni nelle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, alle condotte ed ai manufatti di scarico, e/o all'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue;
 - c) Comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico ed alla natura delle materie prime utilizzate;
 - d) Comunicare ogni variazione della ragione sociale, e/o dell'intestazione, e/o trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell'attività, cui l'autorizzazione si riferisce, impianti di lavorazione compresi.
2. I titolari di autorizzazioni allo scarico dovranno denunciare entro 30 (trenta) giorni all'Amministrazione Comunale competente i trasferimenti e/o le acquisizioni di proprietà. In caso di omissione rimarranno personalmente responsabili verso l'Ente Gestore del pagamento della quota di tariffa, in solido con i loro successori o aventi causa.

- Art. 35 -

Cessazione di uno scarico

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno scarico venga cessato o disattivato, il titolare dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale la quale disporrà per gli eventuali provvedimenti del caso.
2. La riattivazione di uno scarico cessato o disattivato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione a norma del presente regolamento, salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- Art. 36 -

Negazione e revoca dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria

1. L'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria sarà negata se all'atto della presentazione della domanda si evidenzia il mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e delle norme inserite nel presente regolamento, oppure si dimostri una domanda lacunosa e/o erronea.
2. L'autorizzazione allo scarico verrà revocata in caso di mancato adeguamento ai valori-limite di emissione previsti dal Decreto Legislativo n° 152/99 e/o di mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento, oppure l'ammissibilità dello scarico sia in contrasto con prescrizioni più restrittive, emanate dall'Amministrazione Comunale, a seguito di nuove disposizioni di legge.
3. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al - TITOLO V del Decreto Legislativo n° 152/99, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Amministrazione Comunale procederà secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) Alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

- b) Alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) Alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

- Art. 37 -

Approvvigionamento idrico diverso dall'acquedotto

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono installare e mantenere funzionanti appositi ed idonei strumenti per la misurazione delle portate delle acque prelevate, e farne denuncia all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per quanto concerne la regolamentazione in materia di acque pubbliche e loro utilizzazioni si rimanda al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare al Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n° 275 ed al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni .

PARTE V
ISPEZIONI E CONTROLLI

- Art. 38 -

Autorità preposta ai controlli

1. L'Amministrazione Comunale effettuerà il controllo sugli scarichi per quanto riguarda le funzioni tecniche con personale competente espressamente incaricato.
2. L'Amministrazione Comunale o l'Ente Gestore si avvarranno del servizio istituito presso l'A.R.P.A. competente per il territorio per i riscontri analitici.

- Art. 39 -

Ispezioni e controlli

1. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, nello stabilimento industriale il cui scarico sia allacciato alla rete fognaria si dovrà installare in un idoneo locale, a cura e spese del titolare dello scarico, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionamenti di controllo; i locali dovranno risultare facilmente accessibili al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, costruiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati e le apparecchiature dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.
2. I soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento nel rispetto dei valori-limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

- Art. 40 -

Controlli qualitativi degli scarichi

1. Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto d'ispezione posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Per gli stabilimenti industriali questo pozzetto d'ispezione dovrà essere posto all'esterno della proprietà privata.
2. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili per il campionamento da parte dell'Amministrazione Comunale nel punto assunto per la misurazione.
3. Per gli scarichi contenenti le sostanze sottoelencate, di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152.

Tabella 3/A

Cadmio
Mercurio
(settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Mercurio
(settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Esaclorocicloesano (HCL)
DDT
Pentaclorofenolo (PCP)
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
Esaclorobenzene (HCB)
Esaclorobutadiene
Cloroformio
Tetracloruro di carbonio
1,2 dicloroetano (EDC)
Tricloroetilene
Triclorobenzene (TCB)
Percloroetilene (PER)

Tabella 5

Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fenoli
Idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
Pesticidi fosforati
Composti organici dello stagno
Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale (IARC)

L'Amministrazione Comunale, nel rilasciare l'autorizzazione, può prescrivere a carico del titolare l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 -
Norma di rinvio

1. Per quanto non espresso dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, 4 febbraio 1977, dai regolamenti emanati, dalle Circolari Ministeriali ed in particolare dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152, dalla Legge 5 gennaio 1994, n° 36 .

- Art. 42 -
Abrogazione disposizioni precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di regolamenti comunali di edilizia e di igiene non conformi o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

- Art. 43 -
Revisioni ed aggiornamenti

1. La revisione del Regolamento Comunale di Fognatura compete all'Amministrazione Comunale, sentiti i pareri dell'ARPA competente per il territorio, dell'Azienda Sanitaria e dell'eventuale Ente Gestore.